

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei diritti dell'Uomo, 2012.

Le lingue ufficiali della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono il francese e l'inglese. La presente traduzione non vincola la Corte.

© Council of Europe/European Court of Human Rights, 2012.

The official languages of the European Court of Human Rights are English and French. This translation does not bind the Court.

© Conseil de l'Europe/Cour européenne des droits de l'homme, 2012.

Les langues officielles de la Cour européenne des droits de l'homme sont le français et l'anglais. La présente traduction ne lie pas la Cour.

Scheda tematica – Identità di genere

ottobre 2012

Questa scheda non è vincolante per la Corte e non è esaustiva

Identità di genere

Rees c. Regno Unito

17.10.1986

Transessuale da femmina a maschio, il ricorrente lamentava che la legislazione del Regno Unito non gli riconosceva alcuno status giuridico corrispondente alla sua condizione effettiva.

Non violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare): i cambiamenti richiesti dal ricorrente implicherebbero profonde modifiche al sistema di tenuta dei registri anagrafici, con pesanti conseguenze a livello amministrativo e l'imposizione di ulteriori obblighi nei confronti del resto della popolazione. A ciò si aggiunga che la Corte ha attribuito grande importanza al fatto che il Regno Unito abbia sostenuto le spese per le cure mediche del sig. Rees.

Tuttavia, la Corte era consapevole "della gravità dei problemi che affliggono i transessuali e del loro disagio", e raccomandava "una costante verifica, tenuto conto, in particolare, degli sviluppi scientifici e sociali".

Non violazione dell'articolo 12 (diritto di sposarsi e di fondare una famiglia): la nozione tradizionale di matrimonio si basava su un'unione tra persone di sesso biologico opposto. Gli Stati avevano la facoltà di regolamentare il diritto di sposarsi.

Cossey c. Regno Unito

27.09.1990

La Corte è pervenuta a conclusioni simili a quelle formulate nella sentenza *Rees c. Regno Unito*, non avendo rilevato nuovi fatti o circostanze particolari che potessero indurla a discostarsi dalla precedente sentenza.

Non violazione dell'articolo 8: La Corte ha rammentato che "l'intervento chirurgico di conversione di sesso non implica l'acquisizione di tutte le caratteristiche biologiche dell'altro sesso" (§ 40). Essa ha altresì osservato che l'annotazione nel registro anagrafico non rappresenterebbe una soluzione appropriata.

Non violazione dell'articolo 12: L'attaccamento alla nozione tradizionale di matrimonio forniva "sufficienti ragioni per continuare ad applicare criteri biologici nella determinazione del sesso di una persona ai fini del matrimonio" e spettava agli Stati regolamentare con proprie leggi l'esercizio del diritto di sposarsi.

B. c. Francia (n. 13343/87)

25.03.1992

Nella sentenza *B. c. Francia*, la Corte ha concluso per la prima volta che non vi era stata violazione dell'articolo 8 in una causa relativa al riconoscimento di

transessuali.

Una transessuale da maschio a femmina, la sig.na B, lamentava il rifiuto da parte delle autorità francesi di annotare la variazione richiesta sul registro di stato civile.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare): La Corte ha preso in considerazione i fattori che distinguevano la causa *B.* dalle cause *Rees c. Regno Unito* e *Cossey c. Regno Unito*, in particolare le differenze tra i sistemi di stato civile britannico e francese. Mentre nel Regno Unito si riscontravano maggiori limitazioni alle variazioni dei certificati di nascita, in Francia essi erano concepiti per essere aggiornati nel corso dell'esistenza in vita della persona interessata. La Corte osserva che in Francia molti documenti ufficiali rivelano "una discrepanza tra [il] sesso legale e [il] sesso apparente di un transessuale" (§ 59), che compare anche nei documenti previdenziali e sulle buste paga. Di conseguenza la Corte ha ritenuto che il rifiuto nei confronti della ricorrente di annotare la variazione sul registro di stato civile, poneva quest'ultima "in una quotidiana situazione incompatibile con il rispetto dovuto per la sua vita privata e familiare".

X, Y e Z c. Regno Unito (n. 21830/93)

22.04.1997

Se da un lato la Corte ha concluso per una **non violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)**, dall'altro ha riconosciuto l'esistenza di una vita familiare tra un transessuale ed il figlio della sua compagna (§ 37: "X ha agito come "padre" di Z in ogni ambito" sin dalla sua nascita. In tali circostanze la Corte ritiene che i tre ricorrenti siano uniti da legami familiari [di fatto].")

Sheffield e Horsham c. Regno Unito

30.07.1998

La Corte non era convinta di doversi discostare dalle sentenze *Rees c. Regno Unito* e *Cossey c. Regno Unito*: "la transessualità continua a sollevare complesse questioni di natura scientifica, giuridica, morale e sociale rispetto alle quali non esiste un approccio generalmente condiviso tra gli Stati contraenti" (§ 58).

Non violazione degli articoli 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto di sposarsi e di fondare una famiglia) e 14 (divieto di discriminazione): Tuttavia, "la Corte ribadisce che tale questione richiede continue verifiche da parte degli Stati contraenti" (§ 60), nel contesto di una "maggiore accettazione sociale del fenomeno e di un crescente riconoscimento delle problematiche cui vanno incontro i transessuali operati".

Causa Christine Goodwin

Christine Goodwin c. Regno Unito

11.07.2002 (Grande Camera)

La ricorrente lamentava il mancato riconoscimento giuridico del proprio cambiamento di genere, denunciando in particolare le modalità di trattamento in ambito lavorativo, previdenziale e pensionistico e la sua impossibilità di sposarsi.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dovuta ad una chiara e continua tendenza a livello internazionale ad un aumento dell'accettazione sociale dei transessuali ed al riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale dei transessuali operati. "Poiché nessun fattore di rilevante interesse pubblico si contrappone all'interesse della singola ricorrente nell'ottenimento di un riconoscimento giuridico del suo mutamento di sesso, la Corte conclude che la nozione di giusto equilibrio insita nella Convenzione faccia pendere l'ago della bilancia in favore della ricorrente."

Violazione dell'articolo 12 (diritto di sposarsi e di fondare una famiglia): "La Corte non è convinta che oggi si possa ancora presumere che [il testo letterale dell'articolo 12] implichi che il genere debba essere determinato in base a criteri puramente biologici" (§ 100). La Corte ha affermato che era compito dello Stato stabilire le condizioni e le formalità relative ai matrimoni dei transessuali e tuttavia "ritiene che non vi sia alcuna giustificazione per privare in ogni circostanza i transessuali del diritto di sposarsi."

Successivamente alla sentenza di Grande Camera nella causa Christine Goodwin, il Regno Unito ha introdotto un sistema con il quale i/le transessuali possono richiedere un certificato di riconoscimento di genere. Entrambe le cause riportate di seguito, riguardavano transessuali che avevano contratto matrimonio precedentemente all'intervento di cambiamento di sesso e che intendevano avvalersi della procedura di riconoscimento di genere.

Parry c. Regno Unito e R. e F. c. Regno Unito (n. 25748/05)

28.11.2006 (decisione)

I ricorrenti erano due coppie di coniugi con figli. In ciascuno dei due casi, uno dei coniugi si era sottoposto ad un intervento di conversione di sesso, proseguendo poi la vita coniugale con il rispettivo coniuge. In seguito alla legge sul riconoscimento di genere del 2004, i ricorrenti che si erano sottoposti ad un intervento di conversione di genere, presentavano richiesta di emissione di un certificato di riconoscimento di genere, che non poteva essere rilasciato se non dopo aver messo fine ai rispettivi matrimoni. I ricorrenti lamentavano in particolare ai sensi degli articoli 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) e 12 (diritto di sposarsi) di non aver potuto ottenere il riconoscimento giuridico del loro genere acquisito senza prima divorziare.

Ricorsi dichiarati irricevibili (rigettati in quanto manifestamente infondati): ai ricorrenti era stato imposto di divorziare, non essendo consentiti nella legislazione inglese i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il Regno Unito non ha omesso di dare riconoscimento giuridico al cambiamento di genere ed i ricorrenti hanno potuto proseguire i rispettivi rapporti sotto forma di patto civile per il quale sono previsti quasi gli stessi diritti ed obblighi del matrimonio. La Corte ha osservato che, quando in seguito alla sentenza *Goodwin* è stato introdotto il nuovo sistema, il legislatore, pur consapevole del fatto che esistesse un esiguo numero di transessuali uniti in matrimonio, non ha deliberatamente regolamentato la prosecuzione di tali matrimoni nel caso in cui uno dei coniugi si fosse avvalso della procedura di riconoscimento di genere. La Corte ha ritenuto che spettasse allo Stato prevedere adeguamenti dato l'esiguo numero di matrimoni.

Cause recenti

Schlumpf c. Svizzera

08.01.2009

Rifiuto da parte della compagnia assicurativa sanitaria della ricorrente di coprire le spese della sua operazione di cambiamento di sesso con la motivazione che la suddetta non aveva osservato un periodo di attesa di due anni prima dell'intervento chirurgico di conversione di genere, come stabilito dalla giurisprudenza, a titolo di condizione per il pagamento delle spese relative a tali interventi.

Violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare): il periodo di attesa era stato applicato automaticamente, senza tenere conto dell'età (67 anni) della ricorrente, la cui decisione di sottoporsi ad un intervento poteva essere influenzata da tale ritardo, compromettendo in tal modo la sua identità di genere.

P.V. c. Spagna (n. 35159/09)

30.11.2010

Transessuale da maschio a femmina, la ricorrente, nel 1998, prima della conversione di genere, aveva avuto un figlio dalla propria moglie. I due si erano separati nel 2002 e la ricorrente lamentava le limitazioni imposte dal giudice al suo diritto di visita, con la motivazione che la sua instabilità emotiva conseguente al cambiamento di genere avrebbe rischiato di turbare il figlio, che all'epoca aveva sei anni.

Non violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14: la limitazione al diritto di visita non era dovuta ad una discriminazione fondata sulla transessualità della ricorrente. I giudici spagnoli, nell'adottare un regime di visita più restrittivo, avevano effettivamente privilegiato l'interesse del minore, data la temporanea instabilità emotiva riscontrata nella ricorrente, così da consentire al minore di adattarsi progressivamente al cambiamento di genere del padre.

P. c. Portogallo (n. 56027/09)

06.09.2011 (decisione di cancellazione dal ruolo)

La ricorrente era stata registrata alla nascita come maschio. Al raggiungimento dell'età adulta, la suddetta si era sottoposta ad alcuni trattamenti e successivamente ad un intervento di conversione di genere. La stessa lamentava il mancato riconoscimento giuridico della sua situazione, cui si aggiungeva, a suo dire, l'assenza di una legislazione in materia. Si tratta della prima causa di questo tipo riguardante il Portogallo.

[La richiesta presentata dalla ricorrente dinanzi ai giudici interni ha avuto esito positivo.](#)
